



COMUNE DI TRES

Provincia di Trento

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

per l' anno 2010

Il Comune di Tres per l' anno 2010 applica:

- **aliquota unica 5 per mille**

- il Governo, con **Decreto Legge n. 93 del 21 maggio 2008** ha **escluso dal pagamento dell'imposta** l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale** e **gli immobili ad essa assimilati dal vigente regolamento comunale** in materia, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli).

-nel Comune di Tres **l'ICI pertanto non è dovuta per :**

- Immobile utilizzato dal soggetto passivo come abitazione principale (che in base all'art. 1, comma 173 , lett. b) della legge 27.12.2006 n. 296 si identifica, salvo prova contraria, con quella di residenza anagrafica);
- UNA** unità immobiliare di pertinenza del predetto immobile, come previsto dal vigente regolamento comunale in materia di ICI;
- Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti ed affini di primo grado (genitori-figli; suocero/a – genero/nuora) adibite da quest'ultimi ad abitazione principale comprovata dalla residenza anagrafica;
- Abitazioni tenute a disposizione da anziani e/o disabili che hanno acquistato la residenza in istituti di ricovero o sanitari;
- Abitazioni posseduta dal coniuge non assegnatario in caso di separazione ed in presenza dei requisiti previsti dalla legge.

- **Detrazione** per abitazione principale (*categorie catastali A/1, A/8 e A/9*): € 180,00.

Il Comune di Tres con delibera Consiliare n° 31 del 20.12.2007 ha approvato il **Regolamento I.C.I. con effetto dal 1 gennaio 2008** mediante il quale ha disciplinato in particolare i seguenti punti:

(Art.3) Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili.

- Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 504/92 la base imponibile I.C.I. delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio la Giunta comunale determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.
- I valori di cui al precedente comma non sono vincolanti né per il Comune né per il contribuente e non sono, quindi, validi ai fini del rimborso di somme eventualmente versate in misura superiore rispetto agli stessi.
- Detti valori hanno effetto per l'anno di imposta in corso alla data di adozione del provvedimento stesso e, qualora non si deliberi diversamente, valgono anche per gli anni successivi.

VALORI DELLE AREE FABBRICABILI SITE NEL COMUNE DI TRES AI FINI I.C.I. Aggiornati dall'anno 2007 e seguenti con delibera consiliare n.3 dd.18.01.2007	
DESCRIZIONI TERRENI EDIFICABILI	VALORI I.C.I. €
Zone B e C - Aree residenziali esistenti e di espansione residenziale	54,00 (Cinquantaquattro)
Zona B e C - Aree residenziali esistenti e di espansione residenziale, in cui per la conformazione del terreno, la mancata approvazione di strumenti attuativi o per la dimensione del lotto la possibilità di costruire è esclusa o limitata	36,00 (Trentasei)
Zona D e D1 - Aree industriali ed artigianali di livello locale, Aree per attività alberghiere ed attrezzature turistiche	41,00 (Quarantuno)
Zona D e D1 - Aree industriali ed artigianali di livello locale, Aree per attività alberghiere ed attrezzature turistiche, in cui per la conformazione del terreno, la mancata approvazione di strumenti attuativi o per la dimensione del lotto la possibilità di costruire è esclusa o limitata	22,00 (ventidue)
Zona E - Aree per strutture agricole e produttive	16,00 (sedici)
Zona E - Aree per strutture agricole e produttive, in cui per la conformazione del terreno, la mancata approvazione di strumenti attuativi o per la dimensione del lotto la possibilità di costruire è esclusa o limitata	8,00 (otto)
Zona F1 - Aree per attrezzature all'aperto	8,00 (otto)

(Art. 9) Modalità di versamento.

- I versamenti d'imposta possono essere effettuati con le modalità di cui al comma 55, art. 37 del D.L. 04.07.2006 n. 223 (**modello F24**)
In aggiunta alla modalità di cui al comma precedente, ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97, l'imposta può essere versata anche tramite il **Concessionario del Servizio Riscossione Tributi** (Il numero di conto corrente per il COMUNE DI TRES è: **88783410** intestato a **Equitalia T.A.A.-Südtirol Spa - TRES-TN-ICI**)
- **Il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso deve essere versata in un'unica soluzione dal 1 al 16 DICEMBRE.** Resta salva la facoltà di effettuare il versamento anche in due rate rispettivamente con scadenza 16 giugno e 16 dicembre.
- Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della L. 27 dicembre 2006 n. 296 **i versamenti d'imposta non devono essere eseguiti quando l'importo annuo complessivo risulta inferiore o uguale ad euro 11,00.** Tale limite non deve in ogni caso intendersi come franchigia.

- *Si informa inoltre che presso gli uffici comunali sono consultabili i dati catastali che eventualmente potranno essere verificati ai fini di un corretto calcolo dell'imposta.*

Tres li 11.03.2010

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE ICI
(Valentini Piercarlo)

IL SINDACO
(Corazzolla Alberto)